



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 1 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 16/05/2025

Numero Registro Dipartimento 741

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7368 DEL 21/05/2025

Oggetto: Conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. - Progetto per la realizzazione dell'impianto idroelettrico “Mucone 3” sulle infrastrutture esistenti dell'acquedotto irriguo consortile nel Comune di Bisignano (CS)- Pratica n. 518 (CS) sul sistema Calabria SUAP “Sportello Ambiente”.

Proponente: HYDROWATT S.p.A.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- lo Statuto regionale;
- la legge regionale 13/05/1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigete con funzioni di Dirigente Generale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21/06/1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 21/06/1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione” e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 665 del 14/12/2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione regolamento di riorganizzazione della struttura della Giunta Regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 138 del 29/12/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente all’ing. Salvatore Siviglia;
- la Convenzione rep. n. 15072 del 01/3/2023 sottoscritta tra ARPACal e il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, quale designazione del rappresentante della medesima Agenzia Regionale in seno alla STV;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 recante “L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii. Nomina dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 4 del 23/01/2024 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. <<Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI>>”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 24 ottobre 2024, n. 572 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 15886 del 13/11/2024 recante “D.G.R. 572/2024. Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana. Atto di micro organizzazione”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 15904 del 13/11/2024 recante “D.G.R. N. 572/2024. conferimento dell’incarico temporaneo di reggenza del Settore n. 1 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” del Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” al Dott. Giovanni Aramini”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 18966 del 19/12/2024 recante “Proroga incarico dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 274 del 13/01/2025 recante “Nomina Vicepresidente Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n.39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n.10 ess.mm.ii.”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 5096 del 08/04/2025 di nomina di un ulteriore componente della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 113 del 25/03/2025 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027”;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 avente ad oggetto “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- la legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante “legge quadro sulle aree protette”;

- la legge dell'11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ss.mm.ii. ed i relativi decreti attuativi;
- la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL), per ultimo modificata con legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, chiamata ad operare per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva;
- la legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Inquinamento elettromagnetico)" ed i relativi decreti attuativi;
- la legge regionale 04 settembre 2001 n. 19 recante "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";
- il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 recante "Norme in materia di aree protette";
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. ed in particolare l'art. 19 che prevede le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per i progetti di cui all'allegato IV parte seconda, nonché l'articolo 28 che disciplina le modalità di svolgimento della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali";
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI"" e successiva modifica disposta con D.G.R. n. 147 del 31/03/2023;
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- la Legge 28 giugno 2016, n. 132 di istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP), approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Regione Calabria n. 134 del 01/08/2016;
- il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 104, avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 144";

- la legge regionale 3 agosto 2018, n. 25 - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati, di equo compenso e di contrasto all'evasione fiscale;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VI) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);
- la legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto "Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VI) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT";
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali";
- il Decreto del Dirigente Generale n. 6312 del 13/06/2022 recante "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VI) – Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Adozione elenchi "Progetti pre-valutati" e "Condizioni d'Obbligo";
- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per l'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili, per ultimo modificato con Reg. (UE) 2024/223 del 22 dicembre 2023;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il Decreto del MASE del 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".
- il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico" ed in particolare l'art. 1 che modifica l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118";

PREMESSO CHE:

- la HYDROWATT S.p.A. in qualità di Proponente, ha presentato al Settore n. 1 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" di questo Dipartimento della Regione Calabria Autorità Competente, domanda per l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA per l'intervento in

oggetto ai sensi dell'Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisita al prot. n. 99148 del 14/02/2025;

- il progetto in argomento prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico denominato "Mucone 3" sulle infrastrutture esistenti dell'acquedotto irriguo consortile nel Comune di Bisignano (CS);
- con nota prot. n. 121708 del 25/02/2025 del Dirigente del Settore n. 1 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali" di questo Dipartimento regionale, si è proceduto alla nomina del responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e segg. della L. n. 241/1990 nonché alla individuazione dell'eventuale gruppo istruttore;
- nel rispetto del punto 2 del *Vademecum Operativo* di cui alla nota del Dirigente Generale recante prot. n. 3888776 del 07/09/2023, il Responsabile del procedimento con comunicazione interna a mezzo email del 27/02/2025 ha comunicato, in merito alla pratica in argomento, al Presidente della STV, al Vice-Presidente, gli esiti della istruttoria relativa alla regolarità amministrativa dell'istanza, della verifica della completezza documentale nonché della verifica e riscossione delle somme dovute a titolo di oneri istruttori, segnalando nel contempo la necessità di acquisire specifica documentazione tecnica integrativa ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con comunicazione a mezzo SUAP del 06/03/2025 sono stati resi noti al Proponente gli esiti della verifica della completezza della documentazione e richieste integrazioni ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da depositare entro il termine perentorio dei 15 giorni successivi;
- il Proponente ha depositato la documentazione integrativa in data 21/03/2025, resa visibile nei giorni successivi, per effetto di problematiche tecniche riscontrate sul SUAP dal responsabile del procedimento come da segnalazione del 24/03/2025 (#1712824097) inviata al servizio Help Desk di assistenza tecnica informatica legata all'accreditamento ed utilizzo del sistema di gestione telematica delle pratiche SUAP;
- avendo verificato la procedibilità dell'istanza con nota prot. n. 186454 del 24/03/2025 questa Autorità Competente ha reso pubblico, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 19, lo studio preliminare ambientale e la documentazione di progetto sul proprio sito internet (<https://www.regione.calabria.it/bandi/progetto-per-la-realizzazione-dellimpianto-idroelettrico-mucone-3-sulle-infrastrutture-esistenti-dellacquedotto-irriguo-consortile-nel-comune-di-bisignano-cs/>) - Pratica n. 518 (CS) sul sistema Calabria SUAP "Sportello Ambiente", comunicando contestualmente l'avvenuta pubblicazione a tutte le amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente interessati per le eventuali osservazioni da rendere entro e non oltre i successivi 30 giorni;
- gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 24/03/2025;
- il Proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto a questa Autorità competente che siano specificate "le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi" così come previsto dall'art.19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "norme in materia ambientale";
- nel periodo di avviso della pubblicazione degli elaborati (dal 24/03/2025 al 23/04/2025) non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;
- nel rispetto del punto 2 del *Vademecum Operativo* di cui alla nota del Dirigente Generale recante prot. n. 3888776 del 07/09/2023, il Responsabile del procedimento di screening di VIA, con comunicazione interna a mezzo email del 24/04/2025, ha trasferito formalmente la pratica alla Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, comunicando gli esiti positivi dell'istruttoria amministrativa;

CONSIDERATO CHE la Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI, nella seduta del 07/05/2025, giusto parere prot. n. 310493 del 07/05/2025, ha ritenuto che l'intervento in oggetto non deve essere assoggettato a ulteriore procedura di VIA;

DATO ATTO CHE:

- il suddetto parere redatto in originale e regolarmente sottoscritto, risulta depositato agli atti del Settore n. 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" di questo Dipartimento;

- il presente decreto, in considerazione della tutela preminente e preventiva degli interessi tutelati, sarà oggetto di revoca nel caso di accertamento di inadempimenti o di violazioni delle condizioni d'obbligo/prescrizioni contenute nel parere della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI allegato ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in parola;
- qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) inficia la validità del presente atto;

RILEVATO, altresì, che il presente provvedimento:

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- è, in ogni caso, condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

RITENUTO NECESSARIO dover:

- provvedere con la presa d'atto del citato parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI;
- adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi art. 19 comma 6 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., unitamente alle disposizioni preliminari all'avvio dei lavori e sul rispetto delle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- notificare il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Proponente ed agli enti ed amministrazioni coinvolti nel procedimento regionale espletato.

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;

ATTESTATO:

- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- che gli oneri istruttori versati dal proponente ai sensi della normativa regionale vigente, sono stati accertati nell'esercizio finanziario 2024 giusto Decreto di accertamento n. 19316 del 31/12/2024;
- che il procedimento in oggetto, esula dall'applicazione della L.R. 3 agosto 2018, n. 25 e ss.mm.ii., in quanto non afferente ad istanza autorizzativa o ad istanza ad intervento come definita dall'art. 2 della citata legge;
- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **Di prendere atto** del parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI nella seduta del 07/05/2025, recante prot. n. 310493 del 07/05/2025, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, e per l'effetto escludere dalla ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto relativo alla realizzazione dell'impianto idroelettrico "Mucone 3" sulle infrastrutture esistenti dell'acquedotto irriguo consortile nel Comune di Bisignano (CS)- Pratica n. 518 (CS) sul sistema Calabria SUAP "Sportello Ambiente", presentato dal Proponente HYDROWATT S.p.A.;
- 2) **Di adottare** il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi art. 19 comma 6 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 3) **Di stabilire l'efficacia** temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni, nel rispetto dell'art. 19 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; decorso tale periodo senza che il progetto sia

stato realizzato, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche anche progettuali intervenute, di specifica proroga da parte di questa Autorità competente;

- 4) **Di disporre** che il Proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento ai sensi dell'art. 28 (Monitoraggio) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. trasmettendo sulla pratica SUAP n. 518 (CS) la documentazione tecnica necessaria per la verifica di ottemperanza, secondo le indicazioni rese nel modulo allegato 7 reso disponibile alla pagina <https://www.calabriasuap.it/modulistica/modulistica-ambiente/>;
- 5) **Di disporre** che il Proponente dia preventiva comunicazione all'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di competenza, della data di inizio dei lavori, previa trasmissione di copia digitale degli elaborati di progetto, ai fini degli adempimenti di monitoraggio e controllo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Regolamento Regionale n. 3/2008 per come modificato dal Regolamento Regionale n. 5/2009;
- 6) **Di disporre** ai sensi citato art. 28 comma 7-bis che il Proponente, entro i termini di validità disposti dal presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, trasmetta a questa Autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte.
- 7) **Di dare atto** che la non ottemperanza alle condizioni ambientali sarà soggetta a sanzione come definito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 8) **Di notificare** il presente provvedimento, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Proponente ed agli enti ed amministrazioni coinvolti nel procedimento regionale espletato;
- 9) **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- 10) **Di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- 11) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Luigi Gugliuzzi
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
Giovanni Aramini
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VAS – VIA – AIA – VI

Seduta del 07/05/2025

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Progetto per la realizzazione dell'impianto idroelettrico "Mucone 3" sulle infrastrutture esistenti dell'acquedotto irriguo consortile nel Comune di Bisignano (CS).

Pratica n. 518 (CS) sul sistema Calabria SUAP "Sportello Ambiente".

Proponente: HYDROWATT S.p.A.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS – VIA – AIA –VI

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione.

Tale data non coincide con quella di protocollazione, in quanto attività quest'ultima che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non può essere contestuale alla discussione e all'approvazione del corrente documento di valutazione.

Per le medesime ragioni, il presente atto è redatto in duplice esemplare di cui uno originale, corredato dalle firme autografe dei componenti STV valutatori, conservato all'archivio della struttura; un altro, in copia, munito dell'indicazione in calce dei nominativi dei soggetti firmatari, da allegare ai provvedimenti e/o agli atti di notifica.

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante "legge quadro sulle aree protette";
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (D.P.R. n. 120/2003) avente ad oggetto "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Norme in materia ambientale";
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali";
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI" e successive modifiche disposte con D.G.R. n. 421 del 09/09/2019 e con D.G.R. n. 147 del 31/03/2023;
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;



- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: “Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la D.G.R. n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) – Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- il Decreto dirigenziale n. 6312 del 13/06/2022 recante “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VinCA) – Direttiva 92/73/CEE “Habitat”. Adozione elenchi “Progetti pre-valutati” e “Condizioni d’Obbligo”;
- la Convenzione rep. n. 15072 del 1/3/2023 sottoscritta tra ARPACal e il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, quale designazione del rappresentante della medesima Agenzia Regionale in seno alla STV;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 recante “L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii. Nomina dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI”;
- la D.G.R. n. 4 del 23/01/2024 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. <<Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 18966 del 19/12/2024 recante “Proroga incarico dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 274 del 13/01/2025 recante “Nomina Vicepresidente Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n.39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n.10 ess.mm.ii.;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 5096 del 08/04/2025 di nomina di un ulteriore componente della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI;

PREMESSO CHE:

- la HYDROWATT S.p.A. in qualità di Proponente, ha presentato al Settore n. 1 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” di questo Dipartimento della Regione Calabria Autorità Competente, domanda per l’avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA per l’intervento in oggetto ai sensi dell’Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisita al prot. n. 99148 del 14/02/2025;
- con nota prot. n. 121708 del 25/02/2025 del Dirigente del Settore n. 1 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” di questo Dipartimento regionale, si è proceduto alla nomina del responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e segg. della L. n. 241/1990 nonché alla individuazione dell’eventuale gruppo istruttore;
- nel rispetto del punto 2 del *Vademecum Operativo* di cui alla nota del Dirigente Generale recante prot. n. 3888776 del 07/09/2023, il Responsabile del procedimento con comunicazione interna a mezzo email del 27/02/2025 ha comunicato, in merito alla pratica in argomento, al Presidente della STV, al Vice-Presidente, gli esiti della istruttoria relativa alla regolarità amministrativa dell’istanza, della verifica della completezza documentale nonché della verifica e riscossione delle somme dovute a titolo di oneri istruttori, segnalando nel contempo la necessità di acquisire specifica documentazione tecnica integrativa ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con comunicazione a mezzo SUAP del 06/03/2025 sono stati resi noti al Proponente gli esiti della verifica della completezza della documentazione e richieste integrazioni ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da depositare entro il termine perentorio dei 15 giorni successivi;
- il Proponente ha depositato la documentazione integrativa in data 21/03/2025, resa visibile nei giorni successivi, per effetto di problematiche tecniche riscontrate sul SUAP dal responsabile del procedimento come da segnalazione del 24/03/2025 (#1712824097) inviata al servizio Help Desk di assistenza tecnica informatica legata all’accreditamento ed utilizzo del sistema di gestione telematica delle pratiche SUAP;



- avendo verificato la procedibilità dell'istanza con nota prot. n. 186454 del 24/03/2025 l'Autorità Competente ha reso pubblico, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 19, lo studio preliminare ambientale e la documentazione di progetto sul proprio sito internet (<https://www.regione.calabria.it/bandi/progetto-per-la-realizzazione-dellimpianto-idroelettrico-mucone-3-sulle-infrastrutture-esistenti-dellacquedotto-irriguo-consortile-nel-comune-di-bisignano-cs/>) - Pratica n. 518 (CS) sul sistema Calabria SUAP "Sportello Ambiente", comunicando contestualmente l'avvenuta pubblicazione a tutte le amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente interessati per le eventuali osservazioni da rendere entro e non oltre i successivi 30 giorni;
- gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 24/03/2025;

DATO ATTO:

- che il Proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, ha chiesto a questa Autorità competente che siano specificate "le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi" così come previsto dall'art.19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "norme in materia ambientale";
- che nel periodo di avviso della pubblicazione degli elaborati (dal 24/03/2025 al 23/04/2025) non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

CONSIDERATO CHE l'attività della STV si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei Componenti tecnici prevista dagli artt. 5 e 6 del R.R. n. 10/2017 – anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento – e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in unica seduta plenaria;

VISTI gli elaborati del progetto presentati ed integrati dal Proponente e di seguito elencati:

- 1) Elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto (allegato 3.c)
- 2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere a firma del proponente l'intervento e del/i progettista/i - (Allegato A)
- 3) Certificazione di destinazione urbanistica e dei vincoli tutori e inibitori
- 4) Dichiarazione del professionista firmatario dello Studio Preliminare Ambientale certificazione competenze e professionalità (Allegato 3.b)
- 5) Richiesta delle condizioni ambientali (art. 5, comma 1, lettera o-ter) del D.Lgs. 152/2006) - (Allegato 3.d)
- 6) Rapporto preliminare di sicurezza ovvero dichiarazione attestante che le modifiche non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, ai sensi dell'art.18 e dell'Allegato D al D.Lgs. 105/2015 - (Allegato 3.a)
- 7) Studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale
- 8) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) attestante la veridicità dei contenuti dell'istanza e della documentazione allegata, sottoscritta dal Proponente, dal Responsabile del progetto e dai Tecnici Progettisti/Esperti
- 9) Pagamento Oneri Istruttori (Importo derivante dall'allegato A)
- 10) progetto linea elettrica mucone3_PLE_T01_Inquadramento_Catastale.pdf
- 11) progetto impianto idroelettrico mucone3_PD_T01_Planimetria_IGM.pdf
- 12) progetto impianto idroelettrico mucone3_PD_T02_Planimetria_CTR.pdf
- 13) progetto impianto idroelettrico mucone3_PD_T00_Corografia_IGM_bacino_presa
- 14) progetto impianto idroelettrico mucone3_PD_T07_Pozzetto_Condotta_Edificio_e_Restituzione
- 15) progetto impianto idroelettrico mucone3_PD_T05_Documentazione_fotografica.pdf
- 16) progetto impianto idroelettrico mucone3_PD_T04_Planimetria_Ortofoto.pdf
- 17) progetto impianto idroelettrico mucone3_PD_T03_Planimetria_Catastale_EDM.pdf
- 18) progetto impianto idroelettrico mucone3_PD_T06_Schema_idraulico_esemplificativo.pdf
- 19) progetto linea elettrica mucone3_PLE_T04_Sezioni_attraversam_e_foto.pdf
- 20) Relazione movimenti materie
- 21) progetto linea elettrica mucone3_PLE_R01_Relazione_Tecnica.pdf
- 22) Relazione opere civili
- 23) Relazione idraulica

- 24) Relazione Sismica
- 25) Studio di inquadramento archeologico preliminare
- 26) progetto impianto idroelettrico mucone3_PD_R00_Elenco_Elaborati
- 27) progetto linea elettrica mucone3_PLE_R02_Relazione_Proled.pdf
- 28) Studio Preliminare Impatto Acustico
- 29) Computo metrico estimativo
- 30) progetto impianto idroelettrico mucone3_PD_R01_Relazione_tecnica
- 31) progetto impianto idroelettrico mucone3_PD_RP_Relazione_paesaggistica_simulazioni
- 32) Piano particellare
- 33) Piano manutenzione
- 34) Relazione Geologica
- 35) Studio idraulico verifica interferenza fiume Crati
- 36) Integrazioni di risposta alla nota Prot. N. 141739 del 05/03/2025 PUNTO 3 Stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti, nell'immediato intorno dell'opera prevista in progetto integrazione
- 37) Integrazioni di risposta alla nota Prot. N. 141739 del 05/03/2025 PUNTO 2 Relazione di sostenibilità dell'opera integrazione
- 38) Integrazioni di risposta alla nota Prot. N. 141739 del 05/03/2025 PUNTO 6 Piano preliminare di monitoraggio ambientale integrazione
- 39) Integrazioni di risposta alla nota Prot. N. 141739 del 05/03/2025 PUNTO 5 PARTE 1 Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale integrazione
- 40) progetto linea elettrica mucone3_PLE_R04_Relazione_Intersezione_SP239.pdf
- 41) progetto linea elettrica mucone3_PLE_R03_Relazione_Tecnica_CEM.pdf
- 42) progetto linea elettrica mucone3_PLE_T02_Standard_costruttivi.pdf
- 43) progetto linea elettrica mucone3_PLE_T_03_Schemi.pdf
- 44) Disciplinare Concessione acque superficiali Mucone CS Disciplinare 158 e Appendice Consorzio
- 45) Integrazioni di risposta alla nota Prot. N. 141739 del 05/03/2025 PUNTO 4 Cronoprogramma dei lavori integrazione
- 46) PUNTO 7 Informazioni cartografiche del progetto nel formato vettoriale shapefile RISCONTRO DELLA TRASMISSIONE ESEGUITA VIA PEC integrazione
- 47) Integrazioni di risposta alla nota Prot. N. 141739 del 05/03/2025 PUNTO 5 PARTE 2 Dichiarazione da parte del legale rappresentante della società proponente inerente l'autorizzazione del progetto esecutivo integrazione
- 48) Accettazione Preventivo di connessione alla linea elettrica 20240306_STMG_mucone3_Accettazione
- 49) Preventivo di connessione alla rete elettrica 20240108_STMG_mucone3
- 50) Integrazioni di risposta alla nota Prot. N. 141739 del 05/03/2025 PUNTO 1 Dichiarazione del progettista inerente la richiesta di CDU e Attestazione dei vincoli integrazione
- 51) Integrazioni di risposta alla nota Prot. N. 141739 del 05/03/2025 NOTA DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE integrazione

PRESO ATTO dell'intera documentazione amministrativa e tecnica sopra elencata, la cui validità ed idoneità è di esclusiva responsabilità del Proponente, del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza;

ESAMINATA la predetta documentazione presentata dal Proponente si rileva che nello studio preliminare ambientale e nelle successive integrazioni sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla realizzazione del progetto, dal quale emerge il quadro sinteticamente riportato ai punti successivi;

1. IDONEITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

In esito alle verifiche previste dall'art. 19 delle norme in materia ambientale si dà atto che:

- a) la documentazione presentata è conforme ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA;
- b) lo Studio Preliminare Ambientale - conforme all'allegato IV-bis Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ed all'allegato G del DPR n. 357/97, nonché accompagnato dal progetto definitivo - è corredato da inquadramento catastale dei terreni e dal Certificato di Destinazione Urbanistica per come di seguito riportato:



Certificato di Destinazione Urbanistica	ID.Catastali	Opere previste	Classificazione Urbanistica
prot. n. 16810/2024 del 26/09/2024	Foglio 7 p.lla 179	Linea MT interrata di collegamento alla rete in servizio (posa su terreno naturale di 40 mt; posa su S.P.239 di 850 mt); Edificio centrale in progetto dell'impianto idroelettrico; Opera di restituzione in progetto dell'impianto idroelettrico;	Area Agricola E5
	Foglio 7 p.lla 194	Linea MT interrata di collegamento alla rete in servizio (posa su terreno naturale di 40 mt; posa su S.P.239 di 850 mt); Pozzetto con organo di scarico esistente della condotta DN600 oggetto di intervento; Condotta di nuova posa di alimentazione dell'impianto (DN600 e lunghezza 40 mt circa); Edificio centrale in progetto dell'impianto idroelettrico; Opera di restituzione in progetto dell'impianto idroelettrico;	
	Foglio 7 p.lla 337	Opera di restituzione in progetto dell'impianto idroelettrico;	

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico


L'impianto rappresenta un secondo impiego della risorsa idrica in quanto costituito da due centrali idroelettriche installate sulle infrastrutture esistenti dell'acquedotto consortile irriguo di pertinenza del Consorzio di Bonifica (ex Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino) alimentato dal Fiume Mucone affluente di destra idraulica del fiume Crati.

Le acque dell'acquedotto consortile irriguo di pertinenza del Consorzio di Bonifica sono derivate dall'opera di presa ubicata a monte della località "Ponte Moccone", in prossimità del ponte sulla strada statale S.S. 660 (quota altimetrica di 185,90 mt s.l.m.) e convogliate, per effetto della gravità, dalle condotte del ramo n. 1 dell'acquedotto, dapprima nella vasca "Mucone" dalla quale, mediante le opere del ramo n. 2 dell'acquedotto, i deflussi giungono nella vasca ubicata in località "La Taverna" (2° bacino di compenso), e nella vasca in località "Destra" (3° bacino di compenso). Infine, per mezzo della condotta del ramo n. 3, viene asservita la vasca in località "Mongrassano Scalo" (4° bacino di compenso).

Durante i periodi di interruzione del servizio irriguo, nel ramo n. 3 è disponibile la quantità di risorse idrica concessa che, altrimenti inutilizzata, viene convogliata dalle infrastrutture esistenti dell'acquedotto nella vasca in località "Destra" e da questa defluisce nel primo tratto della condotta DN800 esistente a valle dell'invaso.

In particolare le due centrali idroelettriche, sopra richiamate, sono:

- 1) l'impianto idroelettrico denominato "Mucone 1" installato a valle delle condotte del ramo n. 1 dell'acquedotto, nei Comuni di Acri e Bisignano (CS), già sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, giusto Decreto di esclusione n. 11052 del 13/09/2019 di questo Dipartimento ed entrato in funzione il 01/08/2024;
- 2) l'impianto idroelettrico oggetto della presente valutazione finalizzato a valorizzare l'energia della fonte idrica nel suo trasferimento nella condotta del ramo n. 3 dell'acquedotto nel tratto che si sviluppa a valle del settore n. 13, e che precede l'organo di collegamento del tubo in attraversamento alla campata del ponte della S.P. 239 (v. linea verde nella seguente figura).



- A: vasca del Consorzio di Bonifica esistente in località "Destra" del Comune di Bisignano (quota di massimo invaso: 152,80 m s.l.m.; volume di accumulo: 4.200 mc);
- B: condotta del ramo n. 3 dell'acquedotto in servizio, tratto n. 1 fino alle opere del Settore n. 13 (diametro: DN800; lunghezza dello sviluppo: 1.670 mt circa);
- C: condotta del ramo n. 3 dell'acquedotto in servizio, tratto n. 2 dalle opere del Settore n. 13 fino all'organo di collegamento del tubo in attraversamento alla campata del ponte della S.P. 239 (diametro: DN600; lunghezza dello sviluppo della condotta in arrivo all'organo che precede il ponte: 610 mt circa);
- D: condotta del ramo n. 3 dell'acquedotto in servizio, tratto n. 3 con sviluppo dall'organo di collegamento del tubo in attraversamento alla campata del ponte della S.P. 239, fino alla vasca esistente in località "Mongrassano Scalo" (diametro: DN500; lunghezza dello sviluppo: 1.720 mt circa);
- E: vasca del Consorzio di Bonifica esistente in località "Mongrassano Scalo" del Comune di Mongrassano (quota di massimo invaso: 135,40 mt s.l.m.; volume di accumulo: 12.000 mc).



L'impianto idroelettrico prevede opere funzionali di tipo civile, idraulico, elettromeccanico ed elettrico, di seguito elencate:

- demolizione di pozzetto con organo di scarico esistente della condotta DN 600 e successiva ricostruzione di nuovo manufatto in calcestruzzo armato (dimensioni esterne 6,5x3,5 mt e altezza 2,5 mt), al fine di alloggiare al suo interno i nuovi organi idraulici necessari per la derivazione delle portate utili all'impianto (n. 1 pezzo speciale a "T" DN600 PN10 e n. 1 valvola DN600 PN10 di chiusura del flusso);
- condotta interrata (-0,95 mt) in acciaio di nuova posa di alimentazione (Q: 0,600 mc/sec) dell'impianto, di diametro nominale DN600 e lunghezza di 38 mt circa, a partire dallo stacco del pezzo speciale a "T";
- edificio centrale in cemento armato (12,00 x 10,00 mt), destinato ad alloggiare l'impiantistica elettromeccanica di produzione ed i quadri di installazione dei dispositivi di arresto, gestione e tele-controllo dell'impianto, ad una distanza di 75 mt circa dalla sponda destra fluviale del fiume Crati; la struttura prefabbricata della cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta, verrà inglobata nell'edificio centrale;
- opera interrate di restituzione delle portate valorizzate dall'impianto idroelettrico, costituita da:
 - manufatti di raccolta delle acque in calcestruzzo armato (pianta 6,30 x 2,10 mt e altezza 1,70 mt; 2,50 x 2,10 mt e altezza 3 mt);

- tubo (diametro 800/690 mm) corrugato a doppia parete bicchierato in polietilene ad alta densità, avente lunghezza di 114 mt circa;
- opere di rinforzo ed antierosione, mediante posa di massi e gabbione sovrastante, previsto sulla sezione di sbocco della tubazione di collettamento in corrispondenza dell'argine fluviale;
- opere della linea elettrica M.T. di collegamento alla rete in servizio, costituite da:
 - cavo interrato AL 3x(1x185) mmq con posa su terreno naturale di lunghezza pari a 40 mt e cavo interrato con posa su strada asfaltata di lunghezza pari a 850 mt, parte dei quali interessano la campata del ponte sulla strada provinciale S.P. 239;
 - n. 1 sostegno a palo nel punto di connessione del tipo 16/H/24 in lamiera di acciaio a sezione poligonale e sezionatore tele-controllato per il distacco della linea in caso di necessità;
 - cabina elettrica di consegna prefabbricata monoblocco;
 - richiusura su linea MT esistente denominata "VALLECRATI (DK-15372)" mediante costruzione di una linea in cavo interrato AL 3x(1x185) mmq di lunghezza 35 mt;
 - n. 1 sezionatore manuale.

Sul ramo di installazione della turbina idraulica (tipo Francis - Qmax 600 lt/sec) la misura della portata avverrà con uno strumento ad ultrasuoni installato nel tratto della condotta a monte della turbina idraulica stessa.

Durante i periodi di funzionamento dell'impianto idroelettrico, a seguito dell'apertura della valvola, le portate derivate dalla tubazione principale dell'acquedotto azioneranno la turbina idraulica nell'edificio centrale dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Durante la rotazione della turbina idraulica verrà azionato il generatore elettrico, il quale produrrà l'energia elettrica che, attraverso le apparecchiature alimentate in bassa tensione per l'accensione, la regolazione e/o l'arresto del gruppo macchina, il rilevamento dei parametri di controllo del funzionamento, la misura delle principali grandezze e l'alimentazione dei dispositivi di automazione, giungerà ai dispositivi eserciti in media tensione, preposti al sezionamento o all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto nella rete elettrica locale del distributore (e-distribuzione SpA).

Al termine della trasformazione energetica utile, le portate d'acqua valorizzate dall'impianto verranno restituite prive di alterazioni all'alveo del fiume Crati.

Quando il funzionamento dell'impianto idroelettrico verrà interrotto, gli organi idraulici verranno nuovamente manovrati (valvola a monte della turbina idraulica 'chiusa' - valvola di chiusura del flusso a valle del pezzo speciale a "T" di diramazione alla centrale 'aperta') per lasciare defluire l'acqua nell'infrastruttura dell'acquedotto.

Si rileva che con Decreto n. 12622 del 21/10/2016 e relativo Disciplinare di Concessione n. 158 del 13/02/2017 del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità della Regione Calabria, cui è seguita l'Appendice di modifica (in variante) rep. n. 272 del 22/02/2022 di questo Dipartimento (ex Settore 'Gestione Demanio Idrico' oggi 'Gestione Demanio Fluviale e Lacuale'), è stato concesso al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino di derivare dal Fiume Mucone le seguenti portate:

- Portata Derivabile Media: moduli 55,30 (5.530 litri/sec) per uso irriguo;
- Portata Derivabile Media: moduli 0,50 (50 litri/sec) per uso idropotabile;
- Portata Derivabile Media: moduli 38,30 (3.830 litri/sec) per uso idroelettrico, su un salto nominale di 12,16 mt e potenza di concessione di 456,60 kW (Centrale n. 1);
- Portata Derivabile Media: moduli 12,00 (1.200 litri/sec) per uso idroelettrico, su un salto nominale di 41,10 mt e potenza di concessione di 483,50 kW (Centrale n. 2);
- Portata Derivabile Media: moduli 6,00 (600 litri/sec) per uso idroelettrico, su un salto nominale di 67,50 mt e potenza di concessione di 397 kW (Centrale n. 3).

Si evidenzia che l'utilizzo preminente delle portate derivate delle opere esistenti del Consorzio di Bonifica è destinato all'irrigazione, mentre le portate in esubero verranno valorizzate a scopo idroelettrico.

L'esercizio dell'impianto determinerà una potenza di concessione per l'impianto idroelettrico "Mucone 3" pari a 397 kW (600 litri/sec x 67,50 mt / 102), nel rispetto dell'Appendice di modifica rep. n. 272 del 22/02/2022 di questo Dipartimento (ex Settore Gestione Demanio Idrico), richiesta dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino in variante al Disciplinare di Concessione n. 158 del 13/02/2017.

La potenza meccanica scelta all'asse della turbina idraulica è pari a 400 kW, mentre la potenza elettrica nominale del generatore elettrico è pari a 420 kW, coincidente con la potenza elettrica nominale dell'impianto indicata nel preventivo di connessione alla rete MT del gestore E-distribuzione S.p.A. cod. rintracciabilità n. 396708275.



Fissata la potenza elettrica nominale del generatore elettrico previsto in impianto, valutando il numero di ore su base annua (4.500 h/anno) durante le quali l'impianto funzionerà nei periodi in cui non è attivo il servizio irriguo, la produzione di energia media annua attesa dall'impianto è pari a 1.890.000 kWh/anno.

Al termine dei lavori, le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo o utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché ogni altra area che risultasse alterata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, verranno ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità delle aree oggetto di intervento.

Al fine ciclo di vita dell'impianto idroelettrico, previsto in 30 anni, si prevede una parziale dismissione con ripristino dello stato originale dei luoghi, là dove eventuali componenti dell'impianto potranno essere destinati ad altri servizi di pubblica utilità.

Il progetto, ricade nella tipologia di **“impianti idroelettrici avente potenza nominale superiore a 100 kW”** e comunque inferiore a 30 MW (punto 2 lett. h) All. IV Parte Seconda, punto 2 Allegato II Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.), e, pertanto, da sottoporre alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06. La tipologia di impianto è, altresì, assimilabile alla tipologia di impianto idroelettrico realizzato su condotte esistenti senza incremento di portata derivata (punto 2 lett. h All. IV Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.), comunque da assoggettare alla medesima procedura in quanto avente potenza nominale di concessione maggiore di 250 kW.

3. RELAZIONE TRA L'OPERA PROGETTATA E GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE VIGENTI.

Con riferimento alle aree da utilizzare per la realizzazione dell'impianto in oggetto, dall'analisi della documentazione agli atti comprendente il **CDU rilasciato dal Comune di Bisignano (CS)**, si evince la seguente vincolistica:

Certificato di Destinazione Urbanistica	ID.Catastali	Opere previste	Classificazione Urbanistica	Vincoli/Prescrizioni urbanistiche (desunti da CDU)
prot. n. 16810/2024 del 26/09/2024	Foglio 7 p.lla 179	Linea MT interrata di collegamento alla rete in servizio (posa su terreno naturale di 40 mt; posa su S.P.239 di 850 mt); Edificio centrale in progetto dell'impianto idroelettrico; Opera di restituzione in progetto dell'impianto idroelettrico;	Area Agricola E5	Rischio Idraulico R1 (PSdGDAM-RisAl-Cal/L) Rischio Idraulico R2 (PSdGDAM-RisAl-Cal/L) Pericolosità Idraulica P1 (PSdGDAM-RisAl-Cal/L) Pericolosità Idraulica P2 (PSdGDAM-RisAl-Cal/L) porzione della particella ricade in “Fasce di rispetto” di cui REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523.
	Foglio 7 p.lla 194	Linea MT interrata di collegamento alla rete in servizio (posa su terreno naturale di 40 mt; posa su S.P.239 di 850 mt); Pozzetto con organo di scarico esistente della condotta DN600 oggetto di intervento; Condotta di nuova posa di alimentazione dell'impianto (DN600 e lunghezza 40 mt circa); Edificio centrale in progetto dell'impianto idroelettrico; Opera di restituzione in progetto dell'impianto idroelettrico;		

8



Certificato di Destinazione Urbanistica	ID.Catastali	Opere previste	Classificazione Urbanistica	Vincoli/Prescrizioni urbanistiche (desunti da CDU)
	Foglio 7 p.la 337	Opera di restituzione in progetto dell'impianto idroelettettrico;		Rischio Idraulico R1 (PSdGDAM-RisAl-Cal/L); Rischio Idraulico R2 (PSdGDAM-RisAl-Cal/L); Rischio Idraulico R3 (PSdGDAM-RisAl-Cal/L); Pericolosità Idraulica P1 (PSdGDAM-RisAl-Cal/L); Pericolosità Idraulica P2 (PSdGDAM-RisAl-Cal/L); Pericolosità Idraulica P3 (PSdGDAM-RisAl-Cal/L); Aree di attenzione PAI 2001 In piccola porzione della particella ricade in "Fasce di rispetto" di cui REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523.

L'area in esame presenta il vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, in presenza di fiumi e corsi d'acqua.

Considerato che, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee, tale verifica è espressamente rinviata all'ufficio regionale competente al rilascio dell'autorizzazione unica (art. 9 del medesimo decreto legislativo) anche i fini dell'eventuale decorso del termine per il rilascio del parere obbligatorio non vincolante in materia paesaggistica nonché dell'applicazione della eventuale riduzione di un terzo del termine delle procedure di autorizzazione (art. 22 del medesimo decreto legislativo).

Con riferimento al Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP), approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Regione Calabria n. 134 del 01/08/2016, si rileva quanto segue con specifico riferimento al Tomo IV "Disposizioni Normative":

➤ Con riferimento all'art. 15 lett. A) comma 2 inerente la verifica dell'ubicazione prioritaria in <<aree destinate ad attività ed insediamenti produttivi, con particolare rilevanza per i progetti di riqualificazione e recupero, anche dal punto di vista ambientale, dei siti produttivi dismessi, in aree marginali già degradate da attività antropiche, o comunque non utilmente impiegabili per attività agricole o turistiche o altre attività di rilievo, prediligendo la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto anche mediante lo sfruttamento di quelle esistenti>>.

Si rileva che il medesimo articolo residua, in caso di carenza delle suddette aree, la possibilità di ubicazione di tali impianti anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici prive di vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio, in coerenza con i contenuti dell'articolo 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e del D.Lgs. n. 28/2011.

Sulla scorta di quanto esposto dal Proponente nell'ambito dello studio preliminare ambientale in ordine, appunto, alla non perseguibilità di alternative di posizionamento fisico dell'impianto, si riscontra che la

scelta localizzativa non consente un diverso posizionamento in aree degradate da attività antropiche, pregresse o in atto.

- Con riferimento all'art. 15 lett. A) comma 3 si conferma una caratteristica favorevole ai fini della localizzazione in quanto l'impianto in argomento verrà posizionato in area scarsamente insediata e con nuclei abitativi di ridotta entità e comunque dotata di buona accessibilità in relazione alla rete viaria con un vantaggio sul raggiungimento agevole del sito di progetto utilizzando la S.P. 239. Altrettanto agevole è il collegamento alla rete di trasmissione dell'energia rispetto al sito di localizzazione dell'impianto.
- Con riferimento all'art. 15 lett. A) comma 4 lett. b) sulle aree potenzialmente non idonee previste dall'art. 15 co. 4 lett. b) delle disposizioni normative del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP), approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Regione Calabria n. 134 del 01/08/2016 e da individuare con i Piani di Settore, si rileva la presenza di aree a rischio idraulico R1 e R2 con associate le relative pericolosità P1 e P2 di cui al Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (Delibera del DAM n. 2 del 24/10/2024), aree che rientrano nella categoria di beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04.

Come indicato dalla Delibera n. 2 della Seduta del 24 ottobre 2024 del DAM, facendo riferimento alle "Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia" (Testo aggiornato con Delibera del C.I. n° 27 del 02/08/2011), l'Art. 23 (Disciplina delle aree a rischio di inondazione R2 e R1) riporta che:

- nelle aree a rischio R2 e R1 non è consentita la realizzazione di locali sotterranei e/o seminterrati ad uso abitativo e commerciale;
- per gli interventi da realizzare in area R1 ed R2, esclusi quelli finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico, non è previsto il parer del DAM.

Il vincolo di rischio alluvione presente nell'area non impedisce la realizzazione dell'impianto, in quanto le opere proposte non costituiscono locali sotterranei e/o seminterrati ad uso abitativo e commerciale.

Aggiungasi che, preso atto che tale disposizione del QTRP demanda ai successivi Piano di Settore (TAR Calabria II Sez. 01579/17 REG.PROV.COLL.N. 01021/2017 REG.RIC.), trattandosi di impianto che permetterà di conservare i caratteri identitari del territorio e del paesaggio, l'opportunità localizzativa offerta, posta in relazione agli strumenti di tutela e di gestione specificatamente indicati dalla normativa nazionale (D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii.) e dal Quadro Territoriale Paesaggistico Regionale, procurerà una trasformazione territoriale e paesaggistica non sostanziale e tale da non richiedere un diverso inserimento delle opere nel contesto ambientale e territoriale prescelto.

- Con riferimento all'art. 25 "Vincoli Inibitori", fatto salvo l'accertamento di compatibilità e coerenza dell'intervento da parte del Comune di Bisignano (CS), con la legge urbanistica regionale (leggi regionali n. 19/2022 e n. 17/2022) e con il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), nonché l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità per il progetto in esame, non si rilevano vincoli inibitori segnatamente previsti dall'art. 25 del citato QTRP ad eccezione dello sbocco del tratto finale dell'opera di restituzione delle acque entro i 10 mt dalle sponde del corso del fiume Crati.

Il progetto risulta coerente al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Cosenza, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Cosenza n. 14 del 05/05/2009, là dove lo stesso definisce le fonti energetiche da incentivare (solare fotovoltaico e termico, biomasse, eolico, idroelettrico minore e cogenerazione).

Il progetto risulta, inoltre, coerente con le Linee di indirizzo del Piano Regionale Integrato Energia e Clima della Regione Calabria (PRIEC) approvate con Delibera n. 291 del 30/06/2022 ai fini dell'aggiornamento del medesimo Piano che, in coerenza con gli orientamenti comunitari e nazionali in materia di energia, individua gli indirizzi strategici essenziali e le linee di sviluppo fondamentali della futura politica energetica regionale. Il progetto contribuisce al raggiungimento del target fissato dal Decreto "Aree Idonee" del 21/06/2024 per il 2025 (857 MW previsti per la Calabria) in conformità alle necessità definite dal Piano Nazionale Integrato per l'energia e il Clima (PNIEC), ai nuovi obiettivi previsti dal Green Deal europeo (2019/640), dal Regolamento 2021/1119/UE sul clima, dal D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dal nuovo pacchetto adottato dalla Commissione Europea "Fit for 55".

Per quanto in premessa l'intervento non risulta in contrasto con i vigenti strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale e sull'area in questione non sono emersi vincoli specifici che possano precludere la realizzazione dell'intervento.

4. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO SULL'AMBIENTE INDIVIDUATO NELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE.

La verifica degli impatti ambientali significativi da parte della STV ricomprende i seguenti ambiti:

- caratteristiche fisiche d'insieme del progetto;



- localizzazione del progetto e inserimento in aree geografiche con particolare sensibilità ambientale;
- componenti ambientali:
 - impatto visivo;
 - impatto su flora, fauna ed ecosistemi;
 - impatto su suolo e sottosuolo (geomorfologia e territorio);
 - impatto acustico e vibrazioni;
 - impatto elettromagnetico;
 - impatti derivanti da incidenti;
 - impatto da emissioni in atmosfera;
 - impatto sulle acque superficiali e sotterranee;
 - impatto al termine della vita utile dell'impianto e sua dismissione;

Le **caratteristiche fisiche d'insieme del progetto**, in relazione all'importanza delle opere complessive e della posizione all'interno di un'area a destinazione agricola, rendono escludibili possibili ripercussioni sull'ambiente. In particolare le dimensioni e la concezione dell'insieme del progetto, nel contesto territoriale in cui lo stesso si inserisce, saranno tali da poter essere considerati irrilevanti dal punto di vista di potenziali effetti ambientali nell'area di riferimento.

Si rileva nelle immediate vicinanze, come dedotta dagli elaborati tecnici, un impianto idroelettrico denominato "Bisignano" (137,3 kW) di SEVA Srl, non realizzato e non risultante approvato, ma assoggettato ad analogo procedura di verifica di assoggettabilità a VIA giusto Decreto n. 3156 del 23/03/2017 di questo Dipartimento.

Pertanto, ai fini degli effetti cumulativi del progetto in esame nei confronti dell'ambiente, si ritengono escluse possibili interazioni dirette e/o indirette tra le due opere e relativi interventi nell'area di potenziale influenza, in ragione della mancata realizzazione del suddetto impianto idroelettrico "Bisignano" nel termine di validità del Decreto n. 3156 del 23/03/2017, disposto in 5 anni (23/03/2022), anche in virtù di assenza di proroga richiesta prima della suddetta scadenza ovvero di riproposizione di nuovo procedimento amministrativo da parte di SEVA Srl.

In relazione alla **localizzazione del progetto e inserimento in aree geografiche con particolare sensibilità ambientale** si esclude, relativamente alla utilizzazione del territorio necessaria ad assicurare la funzionalità dell'impianto idroelettrico, ogni limitazione sull'esistente superficie agricola per come esposto nella successiva sezione recante la valutazione degli impatti su suolo e sottosuolo esposta nel presente parere.

In considerazione dell'area dove realizzare l'impianto idroelettrico, non si rilevano gravi situazioni che necessitano di interventi di salvaguardia ambientale, in termini di ricchezza relativa, disponibilità, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (suolo, territorio, acque e biodiversità) e del sottosuolo.

La produzione di rifiuti sarà limitata per la maggior parte alla fase di realizzazione dell'impianto, nonché agli accumuli produzione di materiale da cantiere, opportunamente organizzata per la corretta gestione a ridotto impatto ambientale.

Non si rilevano rischi di gravi incidenti per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate e/o calamità, rischi per la salute umana (es. contaminazione acqua o inquinamento atmosferico) associati alla presenza dell'attività.

Quanto alla capacità di carico dell'ambiente naturale, l'intervento non ricade nel perimetro delle seguenti aree sensibili:

- zone riparie;
- foci dei fiumi;
- zone con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT);
- zone umide (DPR 448/1976 e DPR 184/1987);
- zone protette speciali ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 94/43/CE corrispondenti alle aree che compongono la Rete Natura 2000 e che includono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) e le Zone Speciali di Conservazioni (ZSC, già Zone di protezione speciale Zps);
- zone di importanza storica, culturale o archeologica, corrispondenti agli immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico (artt. 136 e 140 D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.) nonché gli immobili e le aree di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico (art. 10 co. 3 lett. a D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.);
- riserve e parchi naturali (riserve naturali statali/regionali/locali ed i parchi nazionali e regionali), zone classificate o protette ai sensi della legge n. 394/199;
- riserve naturali regionali;
- aree marine protette;



- zone montuose corrispondenti alle montagne per la parte eccedente i 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 142 co. 1 lett. d D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.);
- zone forestali (art. 3 D.Lgs. n. 34/2018 e Regolamento regionale 09/04/2020 n. 2 in attuazione della L.R. n. 45/2012);
- zone costiere corrispondenti ai territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare nonché i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 142 co. 1 lett. a) e b) D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.);
- zone con mancato rispetto degli standard di qualità ambientale corrispondenti, per la qualità dell'aria e per la qualità delle acque dolci, costiere e marine (ZVN art. 92 D.Lgs. n. 152/2016 e ss.mm.ii.);
- zone a forte densità demografica.

Con riferimento alle **componenti ambientali** oggetto di valutazione, si rilevano i seguenti elementi:

- **Impatto visivo.**

Le modificazioni al paesaggio avvertibili, oltre alle alterazioni temporanee legate alla fase di cantiere, sono principalmente costituite dalle opere permanenti non interrato e dalla struttura per il contenimento delle nuove apparecchiature. Tali opere non saranno visibili dalla S.P. 239 e l'unico punto da cui si può individuare la futura realizzazione è nel greto del fiume Crati.

La costruzione dell'edificio centrale avrà caratteristiche di finitura del plesso e di tinteggiatura delle pareti esterne compatibili con l'inserimento paesistico-ambientale del nuovo corpo di fabbrica nel luogo di inserimento.

Pur considerando, pertanto, l'impatto visivo basso o comunque sotto soglia di rilevanza, si rende necessario nell'ambito delle condizioni ambientali garantire l'inserimento di un intervento migliorativo atto alla creazione di un *continuum* percettivo della sponda ripariale, prevedendo la creazione, in corrispondenza dell'edificio centrale, di una barriera a verde mediante l'inserimento di siepe arbustiva, con specie di origine autoctona adatta alle caratteristiche pedo-climatiche dell'area e con forma, caratteri e aspetto simili a quelli della fascia esistente.

- **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi.**

Data la sussistenza di nuove opere strutturali d'impianto di ridotte dimensioni, non si prevedono impatti per la flora, la fauna e gli ecosistemi. Le indagini svolte hanno verificato uno stato di qualità ecologica buona anche rispetto alle biocenosi fluviali indagate in ogni tratto;

Le alterazioni alla copertura vegetazionale del suolo avranno carattere temporaneo e saranno minime, viste le caratteristiche dei luoghi.

Non sono previsti interventi con effetti diretti su aree boscate né trasformazioni capaci di modificare in modo permanente l'assetto biologico-funzionale che caratterizza le biocenosi presenti nella zona.

Non saranno alterate le portate del Fiume Mucone e pertanto non vi saranno impatti sulla fauna ittica presente, in ragione di un rilascio costante della portata di Deflusso Minimo Vitale (DMV) necessaria a garantire la naturale integrità ecologica dell'ambiente fluviale e la tutela della vita acquatica del corso d'acqua.

Considerato che la vegetazione esistente, non include specie protette, unità floristiche/vegetazionali relitte ovvero patrimonio forestale di elevato valore e che la fauna si presenta priva di rilevanze ecologiche, si conferma l'assenza di compromissione della continuità ecologica, della qualità del territorio e della biodiversità del sistema ambientale a scala ridotta.

Si esclude sottrazione di habitat di specie di animali, dal momento che i principali impatti saranno legati alla fase di cantiere con azioni di disturbo, limitate e reversibili, legate alla presenza umana ed all'utilizzo di mezzi meccanici che tenderanno a provocare allontanamento delle specie animali.

- **Impatto su suolo e sottosuolo (geomorfologia e territorio).**

Benché saranno costruite nuove opere con occupazione di una superficie di circa 470 mq, non incidente sull'alveo del fiume Crati, l'occupazione di nuovo suolo risulta di modesta entità e tale da non modificare l'attuale destinazione d'uso e le condizioni morfologiche sull'alveo del corso d'acqua.

Le opere di rinforzo ed antierosione, mediante posa di massi e gabbione, previsto sulla sezione di sbocco della tubazione di restituzione delle portate in corrispondenza dell'argine fluviale, saranno modellate al fine di seguire il profilo della sponda esistente del corso fluviale, senza variare l'attuale morfologia del tratto interessato.

Si conferma che il progetto persegue l'obiettivo di ridurre il più possibile la superficie impegnata dall'impianto, nel rispetto di una adeguata funzionalità dello stesso. Tale contenimento di superficie consente una migliore integrazione estetico-paesaggistica, riducendo il consumo di suolo e permettendo di contenere specifiche incidenze ambientali sulla flora e sulla fauna.

Non è inoltre prevista l'emissione di un sostanze inquinanti su strati superficiali e in quelli più profondi, dato che sarà mantenuto un ridotto assetto impiantistico che in ogni caso in termini assoluti non prevede effetti di questa tipologia. Dal punto di vista geologico, viste le caratteristiche intrinseche del progetto si può affermare che il progetto è fattibile rispettando comunque le eventuali indicazioni riportate negli approfondimenti che verranno indicati dalla relazione geologica che accompagnerà il progetto esecutivo. La produzione di terre e rocce da scavo afferisce alle demolizioni (114,20 mc), dei quali verranno utilizzati in sito 6,20 mc per l'esecuzione delle opere di sottofondo, mentre la restante parte verrà conferita agli impianti di trattamento. Quanto al volume di movimenti di materie di terre e rocce da scavo pari in totale a 2.225,88 mc, questi verranno adoperati in sito per rinterro e/o sottofondo per 1.968,15 mc, mentre ulteriori 107,73 mc della stessa quantità iniziale saranno impiegati in sito per ripristini e/o livellamenti. Ne risulta una quantità di 150 mc di terre e rocce da scavo da conferire agli impianti di trattamento. Durante i lavori non verrà prelavato materiale dall'alveo fluviale.

- **Impatto acustico e vibrazioni.**

Con particolare riferimento a questa componente ambientale, si sottolinea come non è previsto alcun aumento delle emissioni sonore nell'area e quindi il clima acustico locale non sarà alterato rispetto allo stato attuale.

Trattandosi di attività produttiva, il progetto in esame è stato corredato da Relazione previsionale di impatto acustico nel rispetto dell'art. 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, comprensivo di definizione dei livelli sonori e determinazione dell'influenza dal punto di vista sonoro dovuta alla fase di cantiere a carattere reversibile ed alla fase di esercizio dell'impianto. L'area di inserimento dell'impianto agrivoltaico è caratterizzato dall'assenza di nuclei abitativi e di altre sorgenti di rumore, ad eccezione di due potenziali ricettori (civili abitazioni identificate con "R1" e "R2") posti a poche centinaia di metri dall'impianto in esame.

Il Comune di Bisignano ha effettuato la zonizzazione acustica del proprio territorio secondo quanto previsto dalla Legge 447/95, pertanto l'area di riferimento rispecchia i limiti assoluti di immissione di 55 dB(A) (diurno) e 45 dB(A) (notturno), di cui al D.P.C.M. 14/11/97.

Gli impatti prodotti durante la fase di cantiere, determinati dai mezzi meccanici per la costruzione dell'impianto, saranno reversibili e transitori in quanto termineranno al completamento delle operazioni di installazione dell'impianto idroelettrico.

Dalla verifica dei dati acquisiti si conferma che in nessun caso la presenza dell'impianto contribuisce al superamento dei limiti di immissione della rumorosità ambientale e che, considerati i valori previsionali presso i ricettori più vicini, il criterio differenziale può essere confermato trascurabile.

In condizione post-operam si escludono, pertanto, incrementi significativi della rumorosità in corrispondenza dei corpi ricettori osservati.

In conclusione, si conferma che la realizzazione dell'impianto, risulta pertanto conforme a quanto stabilito per legge, in materia di impatto acustico.

- **Impatto elettromagnetico.**

Non ci sono considerazioni di rilievo in merito alle radiazioni non ionizzanti prodotte dall'impianto idroelettrico in esercizio.

Per il trasformatore MT/BT alloggiato nella cabina elettrica di consegna, la distanza di prima approssimazione (DPA) si esaurisce ad una distanza minima di 1,5 mt dal filo della parete esterna del locale di installazione.

L'elettrodotta interrato di collegamento alla linea elettrica in servizio denominata "Crati" non implicherà valori di inquinamento elettromagnetico dannosi per l'ambiente, dal momento che il campo elettrico sarà nullo ed i valori di campo magnetico rimarranno notevolmente inferiori alla soglia minima di attenzione in conformità al raggiungimento dell'obiettivo di qualità di cui al D.P.C.M. 08/07/2003.

Confermata l'assenza di recettori sensibili lungo il percorso del cavidotto e comunque entro la fascia caratterizzata da valori non inferiori agli obiettivi di qualità fissati per legge, si rileva il rispetto dei limiti di qualità del campo elettrico e del campo di induzione magnetica, previsti dalla normativa in vigore come anche l'esclusione di luoghi adibiti alla permanenza di persone per durate non inferiori alle 4 ore al giorno.

- **Impatti derivanti da incidenti.**

Non ci sono considerazioni di rilievo in merito.

- **Impatto da emissioni in atmosfera.**

Dall'esame della documentazione tecnica presentata, si conferma che gli unici effetti sulla qualità dell'aria sono da imputare alla fase di realizzazione delle opere.

Il transito di mezzi, con la produzione di rumori, polveri e vibrazioni, è localizzato e concentrato lungo le strade peraltro già sede di normale transito veicolare (S.P. 239). Il breve periodo della fase di cantiere, implica una ridotta influenza di questi fattori sull'ambiente naturale.

Per quanto riguarda il microclima, gli interventi, visto anche la loro limitata estensione, non indurranno modificazioni sostanziali. In considerazione delle dimensioni delle attività e delle caratteristiche di temporaneità del cantiere, l'incremento delle emissioni in atmosfera legato all'utilizzo dei mezzi in fase di cantiere, è da ritenere non significativo.

In fase di esercizio, la centrale idroelettrica può essere ritenuta ad un impatto nullo, in quanto non sarà prevista la generazione di emissioni in atmosfera. Continueranno ad essere presenti le minime emissioni attuali, relative solamente ai mezzi utilizzati per la gestione ordinaria e la manutenzione delle varie componenti d'impianto.

- **Impatto sulle acque superficiali e sotterranee.**

L'impianto in esame non modifica gli attuali criteri di gestione dell'infrastruttura irrigua e non determina una derivazione di portate differente dai valori di portata previsto negli atti concessori vigenti nell'ambito delle reali disponibilità idriche del corso d'acqua interessato.

Il cantiere non determinerà effetti quali-quantitativi sulle acque e le quantità derivate rimarranno, nella sostanza le stesse, quindi le portate del corpo idrico a valle non subiranno modifiche.

Peraltro, l'attivazione del DMV (0,736 mc/sec nel periodo non irriguo e 0,874 mc/sec nel periodo irriguo) all'opera di presa esistente attraverso il setto ricavato su soglia sfiorante della traversa curvilinea in alveo, determinerà un ulteriore significativo incremento con ulteriori benefici al corso d'acqua stesso.

Il suddetto setto comunica con la scala di risalita dei pesci della tipologia "a bacini successivi" realizzata all'opera di presa esistente.

Nel complesso quindi la variazione di derivazione di acqua concessionata in valutazione non determinerà modificazioni qualitative dei corpi idrici interessati presentando caratteristiche di piena compatibilità con le norme e le pianificazioni vigenti, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità derivanti dalla Direttiva sulle acque (Dir. 2000/60/CE).

La tipologia di impianto idroelettrico realizzato su condotta esistente non determinerà perdita del grado di naturalità del fiume Mucone e del fiume Crati, come anche della qualità dell'acqua in relazione agli ecosistemi fluviali. Altresì, non si prevedono trasformazioni qualitative delle acque capaci di modificare l'assetto biologico funzionale che caratterizza le biocenosi dei fiumi, dal momento che le opere progettuali possono considerarsi a basso impatto ambientale e perfettamente inserite nel contesto ambientale.

Inoltre, durante le fasi di cantiere, l'eventuale modifica del regime idrico superficiale, provocato dai movimenti terra, sarà temporaneo e quindi limitato ad un breve arco temporale, tanto più breve quanto più veloce sarà lo sviluppo del progetto e la sistemazione delle superfici temporaneamente alterate.

Non si rilevano modifiche sostanziali al regime superficiale e sotterraneo dell'ambiente idrico, risultando inalterate le naturali vie di deflusso, l'efficienza idraulica del fiume Crati e l'ambiente idrico sotterraneo.

- **Impatto al termine della vita utile dell'impianto e sua dismissione.**

Al termine della vita utile dell'impianto (30 anni) si prevede la dismissione delle opere che costituiscono l'impianto stesso limitatamente a quelle che non saranno potenzialmente destinabili e/o funzionali ad altri servizi di pubblica utilità, quali l'impiantistica elettromeccanica di centrale e l'edificio centrale.

Al termine degli interventi di dismissione verrà operato il reinserimento ed il recupero ambientale delle aree di imposta dei manufatti, mediante ripristino per uso agricolo o piantumazione di piante di medio fusto di idonea specie, nonché la posa in opera di tappeto erboso in zolla sulla superficie.

Il progetto di dismissione prevede una rimozione selettiva di tutti gli impianti tecnologici e dei materiali di risulta, con successivo conferimento agli impianti di smaltimento e recupero secondo la normativa vigente.

Per quanto riguarda le restanti matrici ambientali non si ritiene ci siano impatti significativi.

Aspetti socio economici.

Per quanto riguarda le interferenze sulle componenti legate all'ambiente antropico, risulta trascurabile l'interferenza sul sistema degli insediamenti residenziali presenti nella zona, sull'utilizzo attuale delle acque, le sorgenti, gli acquedotti, la difesa dagli incendi. L'esecuzione dei lavori civili ed idrauliche sarà condotta con l'utilizzo di maestranze locali, sfruttando i servizi offerti in zona in modo da determinare un indotto economico favorevole alle comunità ed agli enti locali. La produzione di energia idroelettrica comporta un minimo sacrificio in termini di matrici ambientali limitando enormemente il consumo di elementi naturali non rinnovabili e relative immissioni inquinanti nell'atmosfera, comportando benefici socio economici non indifferenti quantificabili secondo i parametri di seguito esposti:

- numero di utenze domestiche alimentate: 14.190;
- numero di barili di petrolio risparmiati: 28.350;
- tonnellate equivalenti di petrolio evitate: 12.480;
- tonnellate di co2 evitate in atmosfera: 33.930.

L'analisi costi/benefici, pertanto, è positiva.

Mitigazioni e compensazioni.

Il progetto prevede accorgimenti costruttivi, intesi quali elementi di mitigazione e di inserimento ambientale, allo scopo di conferire alle opere in costruzione le caratteristiche strutturali ed architettoniche compatibili con l'ambiente in cui è inserito l'intervento, quali:

- allestimento area recintata di stoccaggio temporaneo dei materiali di risulta;
- abbattimento delle emissioni rumorose delle macchine operatrici di cantiere mediante dispositivi di riduzione e diminuzione della circolazione;
- deviazione momentanea della portata del corso d'acqua lungo il versante opposto a quello di intervento, al fine di evitare la sottrazione di risorsa alle specie presenti;
- bagnatura dei mezzi e delle superfici di lavorazione;
- realizzazione della parete dell'edificio centrale con spessore pari a 25 cm e contestuale coibentazione acustica con materiale isolante tipo poliuretano spessore 5 cm;
- realizzazione di recinzione perimetrale di altezza 1,20 mt, in corrispondenza dell'edificio centrale, ai fini della mitigazione dei possibili effetti dovuti all'esonazione;
- rilascio della portata di Deflusso Minimo Vitale (DMV) all'opera di presa attraverso la scala di risalita della fauna ittica realizzata a salvaguardia della continuità ecologica del corso d'acqua.

5. VALUTAZIONE DELLA CORRETTA UTILIZZAZIONE DELLE METODOLOGIE E DELLE TECNICHE DI INDAGINE, DI ANALISI E DI PREVISIONE IN RELAZIONE AGLI EFFETTI AMBIENTALI.

Gli elaborati progettuali contengono informazioni sufficienti ai fini dello screening di valutazione di impatto ambientale. Le conoscenze, i modelli previsionali utilizzati e i metodi di valutazione adottati afferiscono in particolare allo studio previsionale di impatto acustico e allo studio idraulico.

6. VALUTAZIONE DELLA COERENZA DELLE ALTERNATIVE ESAMINATE.

Non si rilevano soluzioni alternative diversamente perseguibili in quanto la produzione di energia elettrica utilizzando l'energia cinetica dalla massa d'acqua, come proposto nel progetto in esame, costituisce già una buona alternativa alla produzione con tecnologie non così "pulite". D'altra parte, la localizzazione non potrebbe essere prevista in altro luogo considerato che trattasi di sfruttamento di derivazione residuale su condotta esistente.

Sulla base delle sintetiche informazioni fornite dal Proponente in merito alle soluzioni alternative, è possibile stabilire con ragionevole certezza, che la soluzione di progetto oggetto di valutazione non determina alcun incremento degli impatti ambientali ovvero incidenza negativa in termini di consumo di suolo.

RITENUTO, per tutto quanto sopra, che:

- il quadro di riferimento programmatico dello studio di impatto ambientale descrive il progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso, nonché descrive i rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori;
- il quadro di riferimento progettuale descrive l'intervento e le relative caratteristiche tecniche;



- il quadro di riferimento ambientale analizza le diverse componenti ambientali che caratterizzano l'area del sito oggetto di intervento nonché l'interazione con il progetto stesso;
- l'intervento non risulta in contrasto con i vigenti strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale e sull'area in questione non sono emersi vincoli specifici che possano precludere la realizzazione dell'intervento;
- dall'analisi degli impatti potenziali dell'intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate, questi risultano di entità nulla o trascurabile e circoscritti all'ambito di progetto;
- sulla scorta dei criteri pertinenti indicati nell'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in considerazione delle mitigazioni previste nel progetto che si intendono vincolanti, effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;
- l'esercizio dell'impianto resta sottoposto al rispetto dei limiti, delle prescrizioni e del monitoraggio che potranno essere puntualmente definiti nelle successive fasi autorizzative.

VISTA la richiesta delle condizioni ambientali individuate dal Proponente al fine di minimizzare gli impatti potenziali, riportate nell'allegato n. 3d "Modulo per la richiesta delle condizioni ambientali da allegare all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA – Art. 19 D.Lgs. n. 152/2006", parte integrante del presente parere (Allegato 1);

ATTESO CHE, per tutto quanto sopra rappresentato, i Componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di aver esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito, sulla scorta della quale si ritiene che il progetto di cui in oggetto non deve essere assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale

Nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del Proponente e/o del responsabile del progetto e del tecnico progettista e altri vincoli non dichiarati di qualsiasi natura eventualmente presenti sull'area oggetto di intervento, ritiene che il progetto inerente la realizzazione dell'impianto idroelettrico "Mucone 3" sulle infrastrutture esistenti dell'acquedotto irriguo consortile nel Comune di Bisignano (CS) **non deve essere assoggettato a ulteriore procedura di VIA** nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza:

- il progetto sia realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello Studio preliminare ambientale;
- siano acquisiti prima dell'inizio dei lavori tutti i nulla-osta, autorizzazioni, pareri, concessioni e/o permessi previsti dalla normativa vigente, nonché i pareri da parte delle autorità competenti in merito ai vincoli presenti nell'area di riferimento, nonché rispettate le condizioni afferenti al Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni - Calabria/Lao, correlate Misure di Salvaguardia e Disposizione Transitoria di cui alla Delibera n. 1 del 19/02/2025 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- sia realizzata, esternamente all'intera recinzione perimetrale di altezza 1,20 mt prevista in corrispondenza dell'edificio centrale, una barriera a verde mediante l'inserimento di siepe arbustiva, con specie di origine autoctona adatta alle caratteristiche pedo-climatiche dell'area e con forma, caratteri e aspetto simili a quelli della fascia ripariale esistente.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale.

Ove si rendesse necessaria variante sostanziale in corso d'opera, il Proponente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.

Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto.



Allegato n. 3d - "Modulo per la richiesta delle condizioni ambientali da allegare all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA – Art. 19 D.Lgs. n. 152/2006"

Modulo per la richiesta delle condizioni ambientali da allegare all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA - Art.19 D.Lgs.152/2006

Spett.le
REGIONE CALABRIA – SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Cittadella Regionale,
Località Germaneto,
88100 Catanzaro
PEC valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Richiesta delle condizioni ambientali ai fini del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto

Realizzazione dell'impianto idroelettrico "Macone 3" sulle Infrastrutture Esistenti dell'Acquedotto Inguo Consortile nel Comune di Bisignano (CS)
(inserire denominazione completa del progetto)

IV/La sottoscritto/a

Ing. Flavio Andreoli Bonazzi

Nome e Cognome del DICHIARANTE

in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Società

HYDROWATT S.p.A.

Denominazione e ragione sociale dell'Ente/Società

con sede legale in:

Via G. Vedi, 7 Piane di Morro - 63084 Folignano (Ascoli Piceno)

Comune/Stato, Provincia, C.A.P., indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica certificata

richiede, ai fini dell'avvio del procedimento in oggetto, le seguenti condizioni ambientali formulate, coerentemente a quelle riportate nello Studio Preliminare Ambientale¹:



FASE 1 "ANTE OPERAM" Condizioni Ambientali				
N.	Macrofase	Ambito di Applicazione	Oggetto della condizione	
1	ANTE-OPERAM	<p>➤ Aspetti progettuali, relativi alla fase di svolgimento delle attività:</p> <ul style="list-style-type: none">- adeguamento della concessione di grande derivazione di acque superficiali ad uso promiscuo (irriguo + idroelettrico) dal fiume Esaro, in Provincia di Cosenza;- propedeutiche all'ottenimento della soluzione di connessione alla rete elettrica da parte del Gestore;- di esecuzione dei rilievi e dei sondaggi utili alla redazione del progetto;- per la redazione del progetto definitivo;- di svolgimento dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere	Nella fase di sviluppo progettuale, è stata svolta l'analisi dei vincoli presenti sul territorio, e sono state analizzate preventivamente tutte le componenti ambientali sensibili dell'area di interesse potenzialmente interessate dalla realizzazione dell'opera di pubblica utilità in oggetto.	
		<p>➤ Durata:</p> <p>18 mesi</p>		
		<p>➤ Componenti / fattori ambientali:</p>		
1.a		<p>○ <i>Popolazione e salute umana</i></p>	Nessun impatto	
1.b		<p>○ <i>Biodiversità</i></p>	Nessun impatto	
1.c		<p>○ <i>Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare</i></p>	Nessun impatto	
1.d		<p>○ <i>Geologia</i></p>	Nessun impatto	
1.e		<p>○ <i>Acque</i></p>	Nessun impatto	
1.f		<p>○ <i>Atmosfera: Aria e Clima</i></p>	Nessun impatto	
1.g		<p>○ <i>Sistema paesaggistico: paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali</i></p>	Nessun impatto	
1.h		<p>○ <i>Rumore</i></p>	Nessun impatto	
1.i		<p>○ <i>Radiazioni non ionizzanti</i></p>	Nessun impatto	



FASE 2 "CORSO D'OPERA" Condizioni Ambientali			
N.	Macrofase	Ambito di Applicazione	Oggetto della condizione
2	IN CORSO D'OPERA	<p>➤ Aspetti della fase di cantiere, inerenti i lavori di:</p> <ul style="list-style-type: none">- installazione sulle opere della rete dell'acquedotto esistenti degli organi idraulici funzionali alla realizzazione dell'impianto idroelettrico;- esecuzione delle opere dell'impianto idroelettrico;- realizzazione della linea elettrica di collegamento alla rete e delle opere annesse.	<p>Durante l'allestimento delle aree di cantiere e l'esecuzione dei lavori saranno osservate le Norme di sicurezza per i cantieri temporanei o mobili e verranno attuate tutte le misure di mitigazione utili a garantire la tutela e la salvaguardia delle componenti ambientali, con particolare riguardo, nelle fasi di lavoro, alla produzione di polveri, e/o altri agenti aero-dispersi dalle fasi di scavo e movimenti di materie, ed alla riduzione della rumorosità, come specificato di seguito.</p>
		<p>➤ Durata: 12 mesi (si veda il cronoprogramma di progetto)</p>	
		<p>➤ Componenti / fattori ambientali:</p>	
2.a		<ul style="list-style-type: none">○ <i>Popolazione e salute umana</i>	Nessun impatto
2.b		<ul style="list-style-type: none">○ <i>Biodiversità</i>	Nessun impatto
2.c		<ul style="list-style-type: none">○ <i>Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare</i>	Nessun impatto
2.d		<ul style="list-style-type: none">○ <i>Geologia</i>	Nessun impatto
2.e		<ul style="list-style-type: none">○ <i>Acque</i>	<p>Nessun impatto</p> <p>Nella fase di cantiere dei lavori che interessano il tratto fluviale contiguo all'opera di restituzione da realizzare nel breve tratto del fiume Crati saranno adottate tutte le precauzioni mirate a:</p> <ul style="list-style-type: none">- ridurre i potenziali effetti sugli habitat;- scongiurare la potenziale alterazione della qualità delle acque;- ridurre i potenziali effetti dovuti alla temporanea riduzione della quantità di risorsa idrica in alveo. <p>Tali misure di mitigazione consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel corso dei lavori le aree di intervento saranno recintate accuratamente e verrà attuata la momentanea deviazione della portata del corso d'acqua lungo il versante opposto a quello di intervento, in modo da evitare la sottrazione di risorsa per le specie eventualmente presenti, oltre a garantire le condizioni di sicurezza per gli addetti ai lavori;- sarà posta attenzione atta ad evitare l'accidentale contatto dei materiali di



FASE 2 "CORSO D'OPERA" Condizioni Ambientali			
N.	Macrofase	Ambito di Applicazione	Oggetto della condizione
			<p>cantiere con la risorsa idrica, per evitare possibili contaminazioni della stessa (le lavorazioni non inducono alterazioni fisiche);</p> <ul style="list-style-type: none"> - il temporaneo abbando dei materiali di risulta dalle lavorazioni e di quelli da costruzione avverrà in aree recintate poste a sufficiente distanza dall'alveo fluviale, per evitare possibili ostruzioni al libero deflusso; - saranno effettuati controlli sulle macchine operatrici volte ad evitare l'accidentale sversamento di sostanze liquide inquinanti (olio motore o tracce di carburanti) che possano potenzialmente intaccare le acque di falda ed il suolo degli ambienti umidi correlati ad ittiofauna e anfibi; - saranno adottati opportuni accorgimenti volti a ridurre la dispersione delle polveri o di altre sostanze, tramite bagnatura dei mezzi e delle superfici di lavorazione, riducendo così la possibilità di effetti negativi; - non sono previsti interventi atti a indurre modificazioni dell'alveo e dei suoi elementi ripariali e della vegetazione contigua; - non viene modificata la morfologia delle aree sottoposte ad intervento; - gli interventi in progetto non influiscono sull'alterazione del bilancio idrologico del bacino di afferenza, non causano l'abbassamento della falda e non causano inquinamento termico; - durante i lavori non sarà prelevato materiale dall'alveo; - durante i lavori non sarà prelevato materiale dall'alveo. <p>Con le misure di mitigazione assunte l'impatto assunto è nullo.</p> <p>Al termine dei lavori è previsto il completo ripristino dello stato dei luoghi strettamente funzionali alle attività di cantiere e di stoccaggio temporaneo, al fine di riportare le aree allo stato pre-esistente.</p>
2.f		o <i>Atmosfera: Aria e Clima</i>	Nessun impatto
2.g		o <i>Sistema paesaggistico: paesaggio, patrimonio</i>	Nessun impatto

FASE 2 "CORSO D'OPERA" Condizioni Ambientali			
N.	Macrofase	Ambito di Applicazione	Oggetto della condizione
		<i>culturale e beni materiali</i>	
2.h		o <i>Rumore</i>	Nessun impatto
2.i		o <i>Radiazioni non ionizzanti</i>	Nessun impatto



FASE 3 "POST OPERAM" Condizioni Ambientali			
N.	Macrofase	Ambito di Applicazione	Oggetto della condizione
3	POST-OPERAM	➤ Aspetti gestionali , inerenti le attività di conduzione dell'impianto, delle opere annesse e delle servitù in essere sulle aree di pertinenza.	Verranno attuate le azioni atte a garantire la funzionalità dell'insieme delle opere costituenti l'impianto, e la loro gestione in condizioni di sicurezza tecnico-operativa nel rispetto delle condizioni ambientali.
		➤ Durata : conforme alla durata della Concessione di derivazione acque superficiali	
		➤ Componenti / fattori ambientali :	
3.a		○ <i>Popolazione e salute umana</i>	POSITIVO ALTO (+++) Nella fase di cantiere e di esercizio, l'impiego di manodopera locale induce un impatto positivo sull'occupazione locale. La produzione di energia da fonte rinnovabile, nel corso della vita utile dell'impianto, induce effetti positivi sulla salute pubblica.
3.b		○ <i>Biodiversità</i>	NEGATIVO BASSO (-) Durante l'esercizio dell'impianto, la componente dell'habitat costituita dall'ambiente idrico all'opera di presa può subire una riduzione a discapito dell'habitat. Con le misure di mitigazione assunte, ovvero: - rilascio della portata di DMV alla presa attraverso la scala di risalita della fauna ittica, in quantità pari ai valori: <i>Periodo Irriguo</i> : termine Z del DMV pari a litri/sec. 874, oltre la modulazione di portata; <i>Periodo non Irriguo</i> : termine Z del DMV pari a litri/sec. 736, oltre la modulazione di portata. - portata media annua destinata all'impianto fissata in 0,6 mc/sec, rispetto alla portata media disponibile di 5,53 mc/sec; - esercizio dell'impianto nei mesi invernali, al di fuori del periodo irriguo, l'impatto è assunto cautelativamente come negativo basso.
3.c		○ <i>Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare</i>	Nessun impatto
3.d		○ <i>Geologia</i>	Nessun impatto
3.e		○ <i>Acque</i>	NEGATIVO BASSO (-) Durante l'esercizio dell'impianto, la derivazione delle acque superficiali



FASE 3 "POST OPERAM" Condizioni Ambientali			
N.	Macrofase	Ambito di Applicazione	Oggetto della condizione
			<p>all'opera di presa esistente valorizzate a scopo idroelettrico possono causare la temporanea riduzione della quantità di risorsa idrica presente nell'alveo fluviale, che potrebbe indurre l'allontanamento momentaneo delle specie ittiche e degli anfibi eventualmente presenti.</p> <p>A riguardo, considerate le misure di mitigazione assunte, consistenti in:</p> <ul style="list-style-type: none">- rilascio della portata di DMV alla presa attraverso la scala di risalita della fauna ittica, in quantità pari ai valori: <i>Periodo Irriguo:</i> termine Z del DMV pari a litri/sec. 874, oltre la modulazione di portata; <i>Periodo non Irriguo:</i> termine Z del DMV pari a litri/sec. 736, oltre la modulazione di portata.- durante l'esercizio dell'impianto, la portata media destinata all'impianto è fissata in 0,6 mc/sec, mentre la portata media disponibile di 5,53 mc/sec;- l'esercizio dell'impianto avverrà per lo più nei mesi invernali, al di fuori del periodo irriguo, l'impatto assunto è negativo basso.
3.f		<ul style="list-style-type: none">o <i>Atmosfera: Aria e Clima</i>	<p>POSITIVO MODERATO (++)</p> <p>La produzione di energia da fonte rinnovabile, nel corso della vita utile dell'impianto, induce effetti positivi sulla salute pubblica, perché contribuisce alla riduzione dell'effetto serra conseguente all'impiego delle fonti fossili per generare lo stesso quantitativo di energia elettrica prodotta dall'impianto nello stesso periodo.</p> <p>Nei confronti della generazione da fonte termoelettrica o similare, che costituisce una delle maggiori fonti di inquinamento atmosferico su scala mondiale, la mitigazione degli effetti climatici derivanti dal funzionamento dell'impianto nella sua vita utile di almeno trenta anni produrrà un beneficio quantificabile secondo i parametri di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none">- numero di utenze domestiche alimentate: 14190;- numero di barili di petrolio risparmiati: 28350;- tonnellate equivalenti di petrolio



FASE 3 "POST OPERAM" Condizioni Ambientali			
N.	Macrofase	Ambito di Applicazione	Oggetto della condizione
			evitate: 12480; tonnellate di CO2 evitate in atmosfera: 33930. Considerato il prevedibile maggiore fabbisogno di energia pulita nel lungo periodo da parte della collettività, la potenziale ricaduta sulla salute pubblica può quindi essere valutata come positiva, di alta entità.
3.g		o <i>Sistema paesaggistico: paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali</i>	Nessun impatto
3.h		o <i>Rumore</i>	Nessun impatto
3.i		o <i>Radiazioni non ionizzanti</i>	Nessun impatto
3.l		o <i>Ripristino dello stato dei luoghi</i>	Al termine della vita utile dell'impianto, qualora la concessione di derivazione a scopo idroelettrico non venga rinnovata, verrà eseguita la dismissione delle opere dell'impianto e delle eventuali infrastrutture non utili alla collettività, e si procederà al ripristino dello stato dei luoghi.

Il/la professionista firmatario/a
dello Studio Preliminare Ambientale⁶
Ing. Livio Franco

Il proponente⁷
Ing. Flavio Andreoli Bonazzi

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Progetto per la realizzazione dell'impianto idroelettrico “Mucone 3” sulle infrastrutture esistenti dell'acquedotto irriguo consortile nel Comune di Bisignano (CS).

Pratica n. 518 (CS) sul sistema Calabria SUAP “Sportello Ambiente”.

Proponente: HYDROWATT S.p.A.

La STV

Componenti Tecnici			
1	Componente tecnico (Dott.)	Antonio LAROSA	
2	Componente tecnico (Dott.ssa)	Rossella DEFINA	
3	Componente tecnico (Dott.)	Simon Luca BASILE	
4	Componente tecnico (Dott.)	Raffaele PAONE (*)	
5	Componente tecnico (Dott.)	Nicola CASERTA	
6	Componente tecnico (Dott.ssa)	Paola FOLINO	
7	Componente tecnico (Dott.ssa)	Maria Rosaria PINTIMALLI	
8	Componente tecnico (Ing.)	Francesco SOLLAZZO	
9	Componente tecnico (Dott.)	Antonino Giuseppe VOTANO	
10	Componente tecnico (Ing.)	Costantino GAMBARDELLA (*)	
11	Componente tecnico (Geom. - Rapp. A.R.P.A.CAL)	Angelo Antonio CORAPI (*)	
12	Componente tecnico (Dott.ssa)	Annamaria COREA	
13	Componente tecnico (Ing.)	Giovanna PETRUNGARO	
14	Componente tecnico (Ing.)	Fabrizio Bruno GALLI	

(*) Gruppo istruttore

Vice-Presidente
Dott. Giovanni Aramini

Il Presidente
Ing. Salvatore Siviglia